



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G.Rodari"
Via Aquileia, 1 – 20021 **Baranzate (Mi)**
Tel/fax 02-3561839
Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C
e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it

Circ. n. 165

Baranzate, 16 agosto 2021

AL PERSONALE

Oggetto: Certificazione verde Covid-19

Si fa presente che il D.L. 6 agosto 2021, n.111, ha disposto dall'1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 per tutto il personale scolastico l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della "certificazione verde Covid-19". La circolare n. 1273 del 13 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione ha fornito precisazioni sul controllo della certificazione e sulle conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione.

La certificazione viene rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti-Covid-19 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde Covid-19" è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è inoltre sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35.

Il giorno 1 settembre 2021 tutto il personale in servizio (collaboratori scolastici di tutti i plessi, assistenti amministrativi, docenti) **dovrà esibire presso la sede di via Aquileia la "certificazione verde Covid-19" o l'eventuale certificazione di esenzione** a un delegato del Dirigente Scolastico, che registrerà l'avvenuto controllo (punto 5 della nota 1273/2021). Il personale supplente che dovesse prendere servizio successivamente presenterà la certificazione al docente responsabile del plesso di servizio.

Si raccomanda di presentarsi con sufficiente anticipo rispetto all'orario di inizio delle attività (es. Collegio Docenti) perché si possano svolgere i controlli previsti in tempi congrui.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Morini